Testo coordinato sulle unità di misura

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. 802.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relatIva alle unità di misura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 80/181 del 20 dicembre 1979, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura;

Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982:

EMANA

il sequente decreto:

Art. 1.

Le unità di misura legali da utilizzare per esprimere grandezze sono quelle riportate nel capitolo I dell'allegato al presente decreto.

Sono ritenute legali fino al 31 dicembre 1985 le unità di misura destinate ad esprimere grandezze riportate nel capitolo II dell'allegato al presente decreto.

Per indicare le unità di misura di cui ai commi precedenti si devono usare esclusivamente le denominazioni, le definizioni e i simboli previsti nell'allegato.

Art. 2.

Le prescrizioni di cui all'articolo precedente si applicano, nelle attività economiche, nei settori della sanità e della sicurezza pubblica e nelle operazioni di carattere amministrativo, agli strumenti di misura impiegati, alle misurazioni effettuate e alle indicazioni di grandezza espresse in unità di misura.

Art. 3.

E' autorizzato l'impiego di unità di misura diverse da quelle legali:

- a) nei settori della navigazione marittima ed aerea e del traffico ferroviario, qualora tali unità siano contemplate da convenzioni o da accordi internazionali che vincolano l'Italia o la Comunità economica europea;
- b) per i prodotti e le apparecchiature immessi in commercio e/o in servizio alla data del 31 dicembre 1982 e per i relativi componenti e ricambi.

Tuttavia i dispositivi indicatori degli strumenti di misura indicati nella lettera b) devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 1985.

Nel settore disciplinato dal paragrafo I della "Norma internazionale ISO 2955 del 15 maggio 1983 ¹- Elaborazione dell'informazione: rappresentazioni di unità SI e di

¹ La data 1° marzo 1974 è stata sostituita da 15 maggio 1983 dall'art. 1 del D.M. 30 dicembre 1989.

altre unità per l'uso di sistemi che comprendono serie limitate di caratteri", si applicano le prescrizioni fissate dalla stessa norma ISO in materia di unità contemplate dal presente decreto.

E' autorizzato fino al 31 dicembre 2009² l'impiego di indicazioni plurime, costituite dall'indicazione di una delle unità di misura legali previste all'art. 1, primo comma, accompagnata da una o più indicazioni espresse con unità diverse. In tal caso l'indicazione dell'unità legale deve essere predominante. e le dimensioni dei caratteri di tale indicazione devono essere almeno pari a quelle dei caratteri delle indicazioni che l'accompagnano.

Gli strumenti di misura devono recare le indicazioni di grandezza in un'unica unità di misura legale.

Art. 4.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000.

La sanzione amministrativa contemplata dal comma precedente è applicata dall'ufficio provinciale metrico competente, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981,n. 689.

E' fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni di cui al primo comma costituiscano reato.

Art. 5.

La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

² La data originaria 31 dicembre 1989 è stata sostituita, con D.M. 30 dicembre 1989, dalla data 31 dicembre 1999 e questa, con D.M. 29 gennaio 2001, dalla data 31 dicembre 2009.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI - ABIS -

COLOMBO - ANDREATTA -

MARCORA - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei Conti, addì 7 ottobre 1982- Atti di Governo, registro is. 42, foglio n. 28



Capitolo I

UNITA' DI MISURA LEGALI DISCIPLINATE DALL'ART. 1, COMMA PRIMO

- 1. Unità SI, loro multipli e sottomultipli decimali.
- 1.1. Unità SI di base.

Grandezza	Un	ità
Grandezza	Nome	Simbolo
Lunghezza	metro	m
Massa	kilogrammo	kg
Tempo	secondo	s
Intensità di corrente elettrica	ampere	A
Temperatura termodinamica	kelvin	K
Quantità di sostanza	mole	mol
Intensità luminosa	candela	cd

Le definizioni delle unità SI di base sono le seguenti:

Unità di lunghezza.3

Il metro è la lunghezza del tragitto percorso dalla luce nel vuoto in un intervallo di 1/299 792 458 di secondo. (17ª CGPM, 1983, ris. 1).

Unità di massa.

Il kilogrammo è l'unità di massa; esso è pari alla massa del prototipo internazionale del kilogrammo. (3ª CGPM, 1901, pag. 70 del resoconto).

Unità di tempo.

Il secondo è la durata di 9.192.631.770 periodi della radiazione corrispondente alla transizione fra i due livelli iperfini dello stato fondamentale dell'atomo del cesio 133.

(13^a CGPM, 1967, ris. 1).

Unità di intensità di corrente elettrica.

L'ampere è l'intensità di una corrente elettrica costante che, mantenuta in due conduttori paralleli rettilinei di lunghezza infinita, di sezione circolare trascurabile, posti alla distanza di un metro l'uno dall'altro nel vuoto, produrrebbe fra questi conduttori una forza eguale a 2x10⁻⁷ newton su ogni metro di lunghezza.

(CIPM, 1946, ris. 2, approvata dalla 9^a CGPM, 1948).

Unità di temperatura termodinamica.

Il kelvin, unità di temperatura termodinamica, è la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua. (13° CGPM, 1967, ris. 4.)

 $^{^3}$ La definizione originaria : "Il metro è la lunghezza pari a 1.650.763,73 lunghezze d'onda nel vuoto della radiazione corrispondente alla transizione fra i livelli 2 p_{10} e 5 d_5 dell'atomo di cripto 86. (11^a CGPM, 1960, ris. 6)" è stata sostituita con l'attuale dall'art.1 della legge 28/10/1988, n. 473

Unità di quantità di sostanza.

La mole è la quantità di sostanza di un sistema che contiene tante entità elementari quanti sono gli atomi in 0,012 kg di carbonio 12. Quando si usa la mole, le entità elementari devono essere specificate; esse possono essere atomi, molecole, ioni, elettroni, altre particelle, oppure raggruppamenti specificati di tali particelle. (14ª CGPM, 1971, ris. 3)

Unità di intensità luminosa.

La candela è l'intensità luminosa, in una determinata direzione, di una sorgente che emette una radiazione monocromatica di frequenza 540x10¹² hertz e la cui intensità energetica in tale direzione è 1/683 watt allo steradiante. (16° CGPM, 1979, ris. 3)

1.1.1. Nome e simbolo speciali dell'unità SI di temperatura nel caso della temperatura Celsius.

Grandezza	Uni	Unità		
Grandezza	Nome	Simbolo		
Temperatura Celsius	grado Celsius	°C		

La temperatura Celsius t è definita dalla differenza t = $T - T_o$ tra due temperature termodinamiche T e T_o con T_o = 273,15 K. Un intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius. L'unità "grado Celsius" è uguale all'unità "kelvin".

1.2 Altre unità SI.

1.2.1 Unità supplementari SI.

Grandezza	Un	Unità		
Grandezza	Nome	Simbolo		
Angolo piano	radiante	rad		
Angolo solido	steradiante	sr		

(11^a CGPM, 1960, ris.12).

Le definizioni delle unità supplementari SI sono le seguenti:

<u>Unità di angolo piano⁴.</u>

Il radiante è l'angolo compreso tra due raggi di un cerchio i quali delimitano, sulla circonferenza del cerchio, un arco di lunghezza pari a quella del raggio. (Norma internazionale ISO 31-1:1992).

Unità di angolo solido⁵.

Lo steradiante è l'angolo solido di un cono che, avendo il vertice al centro di una sfera, delimita sulla superficie di questa un'area pari a quella di un quadrato il cui lato ha una lunghezza pari al raggio della sfera. (Norma internazionale ISO 31 – 1 : 1992).

⁴ La definizione originaria è stata sostituita con l'attuale dall'art 1 del DM 29/01/2001

⁵ La definizione originaria è stata sostituita con l'attuale dall'art 1 del DM 29/01/2001

1.2.2 Unità derivate SI.

Le unità derivate in modo coerente dalle unità SI di base e dalle unità supplementari SI vengono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI di base e delle unità supplementari SI con un fattore numerico pari ad 1.

1.2.3 Unità derivate SI che hanno nomi e simboli speciali.

Grandezza	Unità		Espressione		
	Nome	Simbolo	in altre unità SI	in unità SI di base o supplementari	
Frequenza	hertz	Hz	SACIES II	s ⁻¹	
Forza	newton	N	a A sind	m · kg · s ⁻²	
Pressione e tensione	pascal	Pa	N·m ⁻²	m ⁻¹ · kg · s ⁻²	
Energia, lavoro, quantità di calore	joule	J	N·m	m ² · kg · s ⁻²	
Potenza ⁶ , flusso energetico	watt	W	J·s ⁻¹	m ² · kg · s ⁻³	
Quantità di elettricità, carica elettrica	coulomb	С	N 7391 \ Y	s·A	
Tensione elettrica, potenziale elettrico, forza elettromotrice	volt	V	W ⋅ A ⁻¹	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$	
Resistenza elettrica	ohm	Ω	V ⋅ A ⁻¹	m ² · kg · s ⁻³ · A ⁻²	
Conduttanza	siemens	S	A · V ⁻¹	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$	
Capacità elettrica	farad	F	C · V ⁻¹	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$	
Flusso di induzione magnetica	weber	Wb	V · s	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$	
Induzione magnetica	tesla	1/9	Wb⋅m ⁻²	kg · s ⁻² · A ⁻¹	
Induttanza	henry	Н	Wb · A⁻¹	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$	
Flusso luminoso	lumen	lm	1. (GM 1/S	cd · sr	
Illuminamento	lux	lx	lm · m⁻²	m ⁻² · cd · sr	
Attività di un radionuclide	becquerel	Bq	2 16 16 1 -c	s ⁻¹	
Dose assorbita, energia massica impartita, kerma, indice di dose assorbita	gray	Gy	J·kg ⁻¹	m²⋅ s⁻²	
Equivalente di dose	sievert	Sv	J·kg ⁻¹	m ² · s ⁻²	

Alcune unità derivate dalle unità SI di base o supplementari possono essere espresse impiegando le unità del capitolo 1.In particolare, alcune unità derivate SI possono essere espresse con i nomi e i simboli speciali riportati nella tabella di cui sopra, per esempio: l'unità SI della viscosità dinamica può essere espressa come $m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-1}$ oppure Pa · s

⁶ Nomi speciali dell'unità di potenza: il nome "voltampere", simbolo "VA", per esprimere la potenza apparente della corrente elettrica alternata e il nome "var", simbolo "var",per esprimere la potenza elettrica reattiva. Il nome "var" non è incluso in risoluzioni della CGPM.

1.3 Prefissi e loro simboli che servono a designare taluni multipli e sottomultipli decimali.⁷

Fattore	Prefisso	Simbolo
10 ²⁴	yota	Y
10 ²¹	zeta	Z
10 ¹⁸	exa	- E
10 ¹⁵	peta	P
10 ¹²	tera	Ţ
10 ⁹	giga	G
10 ⁶	mega	M
10 ³	kilo	k
10 ²	etto	h
10 ¹	deca	da
10 ⁻¹	deci	d
10 ⁻²	centi	Cc Cc
10 ⁻³	milli	m
10 ⁻⁶	micro	
10 ⁻⁹	nano	n
10 ⁻¹²	pico	p
10 ⁻¹⁵	femto	<i>j</i> f //
10 ⁻¹⁸	atto	Q a
10 ⁻²¹	zepto	z
10 ⁻²⁴	yocto	у

I nomi ed i simboli dei multipli e sottomultipli decimali dell'unità di massa vengono formati mediante l'aggiunta dei prefissi alla parola "grammo" e dei loro simboli al simbolo "g".

 $^{^{7}}$ La tabella originaria è stata sostituita con l'attuale dall'art 1 del DM 29/01/2001

Per designare alcuni multipli e sottomultipli decimali di un'unità derivata la cui espressione si presenta sotto forma di una frazione, un prefisso può essere legato indifferentemente alle unità che figurano al numeratore, al denominatore o in entrambi.

Sono vietati i prefissi composti, cioè formati mediante giustapposizione di più prefissi di cui sopra.

1.4 Nomi e simboli speciali autorizzati di multipli e sottomultipli decimali di unità SI.

Grandezza –	7 7 5	Unità	
Grandezza	Nome	Simbolo	Relazione
Volume	litro	loL (⁸)	$1 I = 1 dm^3 = 10^{-3} m^3$
Massa	tonnellata	No Colo	1 t = 1 Mg = 10 ³ kg
Pressione e tensione	bar	bar (⁹)	1 bar = 10 ⁵ Pa

Avvertenza: I prefissi ed I simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unità ed ai simboli elencati nella tabella del punto 1.4.

Unità definite in base alle unità SI, ma che non sono multipli o sottomultipli decimali di queste.

Crondozzo	Unità			
Grandezza	Nome	Simbolo	Relazione	
1 1	angolo giro (*) (¹⁰) (¹¹)		1 angolo giro = 2 π rad	
	grado centesimale (*) oppure gon (*)	gon (*)	$1 \text{ gon} = \frac{\pi}{200} \text{ rad}$	
Angolo piano	grado sessagesimale	o	$1^{\circ} = \frac{\pi}{180} \text{ rad}$	
	minuto d'angolo		1' = $\frac{\pi}{10.800}$ rad	
	secondo d'angolo	и	1" = $\frac{\pi}{648.000}$ rad	

Per l'unità litro possono essere utilizzati i due simboli "l" e "L". (16ª CGPM, 1979, ris.6)
 Unità che, nell'opuscolo dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure, è compresa tra le unità ammesse temporaneamente.

¹⁰ Il segno (*) dopo un nome o un simbolo di unità ricorda che questi non figurano negli elenchi compilati dalla CGPM, dalla CIPM e dal BIPM. Questa osservazione si applica al presente allegato nel suo complesso. ¹¹ Non esiste un simbolo internazionale.

Grandezza	Unità			
Granuezza	Nome	Simbolo	Relazione	
	minuto	min	1 min = 60 s	
Tempo	ora	h	1 h = 3.600 s	
	giorno	d	1 d = 86.400 s	

Avvertenza: I prefissi di cui al punto 1.3 si applicano soltanto ai nomi "grado" e "gon" ed i relativi simboli soltanto al simbolo "gon".

3. (¹²) Unità utilizzate con il SI, i cui valori nelle unità si sono ottenuti sperimentalmente.

O		Unità			
Quantità	Denominazione	Simbolo	Definizione		
Energia	elettronvolt	eV	L'elettronvolt è l'energia cinetica che un elettrone acquista attraversando, nel vuoto, una differenza di potenziale di 1 volt.		
Massa	unità di massa atomica unificata		L'unità di massa atomica unificata è uguale a $\frac{1}{12}$ della massa di un atomo del nuclide 12 C.		

Nota: unitamente alle due unità sopracitate e ai relativi simboli, possono essere utilizzati I prefissi ed I relativi simboli elencati al punto 1.3.

 $^{^{\}rm 12}$ Il punto 3. originario è stata sostituita con l'attuale dall'art 1 del DM 29/01/2001

4. (¹³) Unità e nomi di unità ammessi unicamente in settori di applicazione specializzati.

Crondone	Unità			
Grandezza	Nome	Simbolo	Valore	
Pressione sanguigna e pressione degli altri liquidi organici	millimetri di mercurio	mm Hg (*)	1 mm Hg = 133,322 Pa	
Sezione efficace	barn	b	$1 b = 10^{-28} m^2$	
Vergenza dei sistemi ottici	diottria (*)	5	1 diottria = 1 m ⁻¹	
Massa delle pietre preziose	carato metrico	34/	1 carato metrico = 2 · 10 ⁻⁴ kg	
Area delle superfici agrarie e dei fondi	ara	а	$1 a = 10^2 \text{ m}^2$	
Massa lineica delle fibre tessili e dei filati	tex (*)	tex (*)	1 tex = 10 ⁻⁶ kg · m ⁻¹	

Avvertenza: I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unità ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 10^2 a è tuttavia denominato "ettaro".

4. Unità composte.

Combinando le unità di cui al capitolo I si costituiscono unità composte.

 $^{^{13}}$ La tabella originaria ed il testo delle avvertenze è stato così definito dall'art. 1 della legge 28/10/1988, n. 473

Capitolo II

UNITA' DI MISURA LEGALI DISCIPLINATE DALL'ART. 1, COMMA SECONDO

Grandezze, nomi di unità, simboli e valori.

0		U	nità
Grandezza —	Nome	Simbolo	Valore
Angolo piano	11.1	g (*) (¹⁴)	$1^{g} = \frac{\pi}{200} \text{ rad}$
Attività di radionuclidi	curie	Ci	1 Ci = 3,7 · 10 ¹⁰ Bq
Dose assorbita	rad	rad (¹⁵)	1 rad = 10 ⁻² Gy
Equivalente di dose	rem (*)	rem (*)	1 rem = 10 ⁻² Sv
Esposizione (raggi x o γ)	röntgen	R	1 R = 2,58 ·10 ⁻⁴ C · kg ⁻¹
Viscosità dinamica	poise	P	1 P = 10 ⁻¹ Pa · s
Viscosità cinematica	stokes	St	1 St = $10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$

Avvertenza: $(^{16})$ I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 del capitolo I si applicano alle unità ed ai simboli della presenta tabella, ad eccezione del simbolo g .

Gimbolo del "grado centesimale". Il secondo comma dell'art. 1 si applica al simbolo genon al grado centesimale. 15 Quando il nome rad può generare confusione con il simbolo del radiante, si può utilizzare rd come simbolo del rad. 16 Il testo originario dell'avvertenza è stato sostituito con l'attuale dall'art.1 della legge 28/10/1988, n. 473

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 ottobre 2009

Attuazione della direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unita' di misura. (09A13580)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del consiglio dell'11 marzo 2009 che modifica la direttiva 80/181/CEE del consiglio sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unita' di misura.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, di attuazione della direttiva 80/181/CEE relativa alle unita' di misura:

Vista la legge 28 ottobre 1988, n. 473, recante attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva 80/181/CEE sulle unita' di misura, ed in particolare l'art. 2 della medesima legge n. 473 del 1988, concernente la facolta' del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di provvedere, con propri decreti, ad adeguare le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 1982, di attuazione della direttiva 80/181/CEE, a direttive comunitarie in materia di unita' di misura, come modificato dalla medesima legge;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 1990, recante attuazione della direttiva n. 89/617/CEE, che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unita' di misura, gia' attuata con decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 1982, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 2001, recante attuazione della direttiva 1999/103/CE che modifica la direttiva 80/181/CEE sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unita' di misura;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e concernente, in particolare, l'istituzione del Ministero dello sviluppo economico e l'attribuzione allo stesso delle competenze del soppresso Ministero delle attivita' produttive e, prima ancora, dal soppresso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerata la necessita' di attuare la direttiva 2009/3/CE,

provvedendo con proprio decreto ad adeguare a tale direttiva le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 1982, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1

Adeguamento alla direttiva 2009/3/CE delle disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 1982, e successive modificazioni

- 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, di attuazione della direttiva 80/181/CEE relativa alle unita' di misura, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come segue:
 - a) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
- «Art. 2. Le prescrizioni di cui all'art. 1 riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di grandezza espresse in unita' di misura»;
- b) all'art. 3, quarto comma, sono soppresse la parole « fino al 31 dicembre 2009.».
- 2. L'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 1982, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come segue:
- a) al capitolo I, punto 1.1, il paragrafo «Unita' di temperatura termodinamica» e' sostituito dal seguente: «Unita' di temperatura termodinamica. Il kelvin, unita' di temperatura termodinamica, e' la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua.

Questa definizione si riferisce all'acqua con la composizione isotopica definita dai seguenti rapporti della quantita' di sostanza: 0,00015576 mole di ²H per mole di ¹H, 0,0003799 mole di 170 per mole di 160 e 0,0020052 mole di 180 per mole di 160.

- (13 a CGPM, 1967, ris. 4 e 23 a CGPM, 2007, ris. 10)»;
- b) al capitolo I, punto 1.1.1, il titolo e' sostituito dal seguente: «Nome e simbolo speciali dell'unita' derivata SI di temperatura nel caso della temperatura Celsius»;
- c) al capitolo I, punto 1.2, il titolo e' sostituito dal seguente: «1.2. Unita' derivate SI»;
 - d) al capitolo I, il punto 1.2.1 e' soppresso;
 - e) al capitolo I, il punto 1.2.2 e' sostituito dal seguente:
- «1.2.2. Regola generale per le unita' derivate SI.

Le unita' derivate in modo coerente dalle unita' SI di base vengono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unita' SI di base con un fattore numerico pari a 1.»;

f) al capitolo I, il punto 1.2.3 e' sostituito dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2

Abrogazioni

- 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati:
- a) l'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 dicembre 1989 di attuazione della direttiva 89/617/CEE che modifica la direttiva 80/181/CEE sulle unita' di misura;
- b) l'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 29 gennaio 2001 di attuazione della direttiva 1999/103/CE che modifica la direttiva 80/181/CEE sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unita' di misura:

Art. 3

Disposizioni finali e entrata in vigore

- 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- 2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2010.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2009

Il Ministro: Scajola

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO

1.2.3. Unità derivate SI che hanno nomi e simboli speciali

	Un	Unità		Espressione	
Grandezza	Nome	Simbolo	in alere unieà SI	in unità SI di base	
Angolo piano	radiante	rad		m · m ⁻¹	
Angolo solido	steradian- te	sr		m² · m-²	
Frequenza	hertz	Hz		s-1	
Forza	newton	N		m ⋅ kg ⋅ s ⁻²	
Pressione, tensione	pascal	Pa	N · m ⁻²	$m^{-1}\cdotkg\cdots^{-2}$	
Energia, lavoro, quantità di calore	joule	J	N·m	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$	
Potenza (1), flusso energetico	watt	W	J · s-1	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$	
Quantità di elettricità, carica elettrica	coulomb	С		s · A	
Differenza di potenziale elettrico, forza elettromotrice	volt	v	W · A-1	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$	
Resistenza elettrica	ohm	Ω	V · A-1	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$	
Conduttanza	siemens	S	A · V-1	$m^{-2}\cdot kg^{-1}\cdot s^3\cdot A^2$	
Capacità elettrica	farad	F	C · V-1	$m^{-2}\cdot kg^{-1}\cdot s^4\cdot A^2$	
Flusso d'induzione magnetica	weber	Wb	V · s	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$	
Induzione magnetica	tesla	Т	Wb ⋅ m ⁻²	$kg\cdot s^{-2}\cdot A^{-1}$	
Induttanza	henry	Н	Wb ⋅ A ⁻¹	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$	
Flusso luminoso	lumen	lm	cd · sr	cd	
Illuminamento	lux	lx	lm · m-2	m−2 · cd	
Attività (riferita a un radionuclide)	becquerel	Bq		s ⁻¹	
Dose assorbita, energia comunicata massica, kerma, indice di dose assorbita	gray	Gy	J·kg-1	m² · s-²	
Dose equivalente	sievert	Sv	J · kg-1	m² · s-²	
Attività catalitica	katal	kat		mol ⋅ s ⁻¹	

⁽¹) Nomi speciali dell'unità di potenza: il nome "voltampère", simbolo "VA", per esprimere la potenza apparente della corrente elettrica alternata e il nome "var", simbolo "var", per esprimere la potenza elettrica reattiva. Il nome "var" non è incluso in risoluzioni della CGPM.

Alcune unità derivate dalle unità SI di base possono essere espresse impiegando le unità del capitolo I.

In particolare, alcune unità derivate SI possono essere espresse con i nomi e i simboli speciali riportati nella tabella di cui sopra, per esempio: l'unità SI della viscosità dinamica può essere espressa come $m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-1}$ o $N \cdot s \cdot m^{-2}$ o $Pa \cdot s.s$;

09A13580

